

Avviso di ricerca candidati per la formazione della Commissione Integrata Consultiva Lavori e Opere sui Procedimenti Edilizi - CICLOPE

PREMESSO

1. Che l'art. 118 comma 4 della Costituzione sancisce il principio di "Sussidiarietà c.d. orizzontale" prevedendo che: *"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*.
2. Che La Legge 22 maggio 2017, n. 81 *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*, all'art. 5 *"Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi"*, nell'ambito della concretizzazione del principio di sussidiarietà prevede:
"Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) *individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;*
 - b) *individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;*
 - c) *individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera a).**2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".*

CONSIDERATO

che ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia (d'ora innanzi OAR) n. 1/97 ex articolo 42 RD n. 2537/25 (deliberato nella seduta del 5 settembre 1997 modificato con delibera del 18 luglio 2000) *"Per l'istruttoria di particolari questioni, il Consiglio può deliberare l'istituzione di Commissioni consiliari, a tempo determinato o permanenti, formate da consiglieri e, ove consentito, da membri esterni"*.

In attesa del decreto legislativo da parte del Governo di cui al punto 2 in premessa, l'OAR ha approvato in via sperimentale il Regolamento istitutivo della CICLOPE, in attuazione dei principi richiamati ai precedenti punti 1 e 2 citati in premessa, che dettano disposizioni atte a semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche, finalizzate alla riduzione dei tempi dei procedimenti edilizi.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

I professionisti facenti capo ad un Ordine e/o Collegio professionale tecnico o materia affine, di Roma e Provincia, possono presentare all'OAR la propria manifestazione di disponibilità, inviando tramite PEC all'indirizzo **ordine@pec.architettiroma.it**, avente ad oggetto: "**Candidatura Commissione CICLOPE - Nome Cognome**" una domanda come da fac-simile scaricabile dal sito dell'Ordine unitamente al curriculum vitae e alla scheda riepilogativa che dovrà pervenire entro e non oltre il **04 Maggio 2018**

I requisiti necessari per la presentazione della candidatura sono i seguenti:

- non avere legami di parentela o affinità entro il 3° grado o di coniuge con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine;
- non avere legami societari con altro professionista eletto nel medesimo Consiglio dell'Ordine;
- non aver riportato condanne con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione alla reclusione, per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo pari o superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non aver subito sanzioni disciplinari comminate dal Consiglio di Disciplina, nei 5 anni precedenti la data di presentazione della candidatura;
- avere una anzianità di iscrizione all'Albo/Collegio di almeno 10 anni e/o 10 anni di servizio in ruoli tecnici presso pubbliche amministrazioni;
- aver preso piena conoscenza del Regolamento istitutivo della CICLOPE;
- essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Albo e con i crediti formativi

Saranno considerati titoli di preferenza l'aver svolto concreta attività professionale, nell'ambito dei procedimenti edilizi volti all'ottenimento e/o formalizzazione dei titoli edilizi.